

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI MORMANNO

Sentenza numero 543 del 28 luglio 2005

Estensore Donato

Il foro competente per l'opposizione al provvedimento di fermo amministrativo è quello in cui, ex articolo 19 del Codice di Procedura Civile, ha sede l'ente che abbia adottato tale misura di garanzia dei crediti pubblici insoluti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI MORMANNO

Il Giudice di Pace del Mandamento di Mormanno, nella persona dell'avvocato Carmela Donato, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 218/C del Ruolo Generale per l'anno 2004 e vertente

TRA

XXXX, con l'avvocato YYYY

ricorrente

E

E. TR. S.p.A., concessionaria della riscossione patrimoniale e tributaria nella provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avvocato ZZZZ

resistente

AVENTE AD OGGETTO: Opposizione a fermo amministrativo di bene mobile registrato, disposto ex articolo 86 D.P.R. 602/1973

CONCLUSIONI: Come in atti

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI MORMANNO

Sentenza numero 543 del 28 luglio 2005

Estensore Donato

Il foro competente per l'opposizione al provvedimento di fermo amministrativo è quello in cui, ex articolo 19 del Codice di Procedura Civile, ha sede l'ente che abbia adottato tale misura di garanzia dei crediti pubblici insoluti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria addì 23 luglio 2004, XXXX si opponeva al provvedimento di fermo amministrativo di bene mobile registrato, disposto ex articolo 86 D.P.R. 602/1973, adottato in data 11 giugno 2003 da E. TR. S.p.A. sulla propria autovettura targata BBBB e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione, adducendo i seguenti motivi:

- o adozione del fermo in difetto di regolamento attuativo della normativa regolamentatrice;
- o adozione del fermo su bene di valore notevolmente superiore rispetto al carico scaduto;
- o intempestiva notifica della comunicazione;
- o inesistenza della comunicazione per avvenuta notifica ad opera di soggetto non abilitato;
- o nullità della comunicazione per mancata indicazione dei termini e delle modalità di impugnativa del provvedimento;
- o nullità della comunicazione per omessa indicazione degli elementi tassativamente richiesti dallo Statuto del Contribuente.

E. TR. S.p.A. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, richiedendo comunque nel merito il rigetto dell'impugnativa.

All'udienza del 03 dicembre 2004, la causa veniva introitata a sentenza sulla questione pregiudiziale dell'incompetenza territoriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice adito rileva la propria incompetenza territoriale, in accoglimento dell'eccezione a riguardo sollevata da E. TR. S.p.A.

Difatti, E. TR. S.p.A. ha sede in Cosenza e ivi avviene in suo nome e per suo conto il compimento degli atti giuridici e lo svolgimento di ogni attività direttiva.

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI MORMANNO

Sentenza numero 543 del 28 luglio 2005

Estensore Donato

Il foro competente per l'opposizione al provvedimento di fermo amministrativo è quello in cui, ex articolo 19 del Codice di Procedura Civile, ha sede l'ente che abbia adottato tale misura di garanzia dei crediti pubblici insoluti.

Questo Giudice declina allora la propria competenza territoriale in favore del Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza ex articolo 19 del Codice di Procedura Civile.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Mormanno, definitivamente decidendo, così provvede:

- o dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, innanzi al quale la parte interessata potrà riassumere la causa nei termini di legge;
- o compensa integralmente le spese.

Così deciso in Mormanno, addì 28 luglio 2005

Depositata in Cancelleria addì 28 luglio 2005

Il Giudice di Pace (Avv. Carmela Donato)